# REGOLAMENTO (CE) N. 988/97 DELLA COMMISSIONE

**del 30 maggio 1997**

**recante misure transitorie relative alle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 per quanto concerne i limoni consegnati all'industria di trasformazione durante parte della campagna 1997/1998**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede misure per facilitare la transizione dal regime precedente a quello istituito da tale regolamento;

considerando che l'articolo 3 del medesimo regolamento dispone la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi consegnati all'industria di trasformazione a norma di contratti; che, in applicazione dell'articolo 4, le organizzazioni di produttori ammettono a beneficiare delle disposizioni dell'articolo 3 i singoli produttori che non aderiscono ad alcuna organizzazione; che a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio [2], le organizzazioni di produttori possono, nel rispetto di determinate condizioni, commercializzare la produzione destinata alla trasformazione di produttori aderenti ad altre organizzazioni;

considerando che la campagna di commercializzazione dei limoni inizia il 1° giugno e che è pertanto necessario stabilire modalità d'applicazione transitorie per le consegne di limoni all'inizio della campagna 1997/1998, in attesa dell'adozione delle modalità d'applicazione definitive del regolamento (CE) n. 2202/96;

considerando che è opportuno continuare ad applicare, mutatis mutandis, le misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 3338/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/96 [4], fino all'entrata in vigore delle modalità d'applicazione definitive del regolamento (CE) n. 2202/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A titolo transitorio, tra il 1° giugno e la data di entrata in vigore delle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti a norma dell'articolo 14 del medesimo regolamento, in appresso denominati «organizzazioni di produttori», che consegnano limoni all'industria di trasformazione tra il 1° giugno e il 31 agosto 1997 e che intendono beneficiare, per i quantitativi di cui trattasi, dell'aiuto previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96, possono concludere dei precontratti con le imprese di trasformazione, ai sensi dell'articolo 2, primo trattino del regolamento (CE) n. 3338/93, o con le loro associazioni o unioni riconosciute da uno Stato membro.

2. Se l'organizzazione di produttori firmataria di precontratti

— commercializza la produzione, destinata alla trasformazione, di produttori aderenti ad altre organizzazioni di produttori, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96,

e/o

— ammette a beneficiare del regime di aiuti singoli produttori, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96,

un accordo deve essere firmato tra l'organizzazione di produttori firmataria del precontratto e le organizzazioni di produttori e/o i singoli produttori di cui al primo e al secondo trattino.

3. Tale accordo deve riguardare i quantitativi di limoni da consegnare all'industria di trasformazione nel quadro del precontratto.

*Articolo 2*

1. Il precontratto di cui all'articolo 2 è stipulato per iscritto e deve contenere:

— il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori;

— il nome e l'indirizzo dell'impresa di trasformazione o della sua associazione o unione;

— il quantitativo di limoni da consegnare all'industria di trasformazione;

— il prezzo da pagare all'organizzazione di produttori.

[1] GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.
[2] GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 26.
[4] GU n. L 302 del 26. 11. 1996, pag. 17.

2. Se l'organizzazione di produttori agisce in qualità di trasformatore, il precontratto di cui al paragrafo 1 è considerato stipulato ad avvenuta trasmissione all'autorità competente, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 4, delle informazioni seguenti:

— superficie totale sulla quale sono stati raccolti i limoni;

— stima del raccolto totale di limoni;

— quantitativo di limoni destinati alla trasformazione.

3. Ogni precontratto reca un numero di identificazione.

4. L'organizzazione di produttori trasmette una copia di ciascun precontratto all'organismo designato dallo Stato membro nel quale i limoni saranno trasformati. Le copie di cui trattasi devono pervenire alle autorità competenti al più tardi due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

*Articolo 3*

I limoni consegnati all'industria di trasformazione nel quadro del precontratto devono essere interi e di qualità sana, leale e mercantile. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume. Il rendimento in succo deve essere pari almeno al 20 % ed avere un grado Brix uguale o superiore a 7.

*Articolo 4*

1. Al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita di limoni consegnati in esecuzione di precontratti, le autorità competenti disegnate allo Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione ne verificano il peso e la conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

2. Al termine delle operazioni di controllo viene redatto un certificato che attesta:

— il nome e l'indirizzo dei contraenti;

— la conformità ai requisiti di cui all'articolo 3;

— il peso netto.

3. Il certificato viene consegnato in duplice copia all'organizzazione di produttori per la firma, la quale deve essere preceduta, da un lato, dal riferimento dei precontratti ai quali si rapportano i quantitativi certificati e, dall'altro, dalla menzione manoscritta «per accordo». Una delle due copie così completate viene immediatamente rinviata alle autorità competenti ai fini del controllo. Una copia è consegnata al trasformatore.

4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per prevenire e reprimere le frodi e per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti introdotto dal regolamento (CE) n. 2202/96.

*Articolo 5*

I diritti e gli obblighi derivanti dal precontratto di cui all'articolo 3 devono venir trasferiti ai contratti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96 al momento della firma dei contratti stessi in forza delle disposizioni adottate nell'ambito delle modalità d'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2202/96.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*